



Istituto Comprensivo "P. Stomeo - G. Zimbalo"

Scuola Secondaria di 1° Grado - Primaria e dell'Infanzia

Via Siracusa, zona 167 B -73100 LECCE

Dirigente scolastico: 0832/314083 0832/317902 – 0832/ 396002 0832/396002 –
leic882003@istruzione.it leic882003@pec.istruzione.it
Cod. Mecc. LEIC882003 – Ambito 17 - C.F. 93073750759



Circolare n. 127

Lecce, 22 novembre 2023

Ai genitori degli alunni dell'I. C "Stomeo-Zimbalo"

Ai docenti dell'I. C "Stomeo-Zimbalo"

Ai collaboratori del Dirigente

Ai referenti di plesso

Al DSGA

Al sito Web

Oggetto: D.L. 123/2023 coordinato con l. conversione 159/2023

Con la presente si informano i soggetti in indirizzo riguardo alle **disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione** varate dal **D.L. n.159** del 15 settembre 2023.

L'articolo 12, comma 1 del predetto Decreto legislativo sostituisce integralmente l'articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (d.lgs. n. 297/1994), dettando una nuova disciplina in relazione all'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione. Resta immutata la disciplina attualmente vigente in materia di giustificazione delle assenze degli alunni dalla scuola per motivi di appartenenza religiosa.

Comma 1. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, **il sindaco**, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) di cui all'articolo 62-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, **individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.**

Comma 2. Nelle more dell'attivazione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), ai medesimi fini di cui al comma 1, **i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco**, entro il mese di ottobre, **i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione** di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

Comma 4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni in obbligo di istruzione individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro 7 giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro 7 giorni il



Istituto Comprensivo "P. Stomeo - G. Zimbalo"

Scuola Secondaria di 1° Grado - Primaria e dell'Infanzia

Via Siracusa, zona 167 B -73100 LECCE

Dirigente scolastico: 0832/314083

0832/317902 – 0832/ 396002

0832/396002 –



leic882003@istruzione.it leic882003@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. LEIC882003 – Ambito 17 - C.F. 93073750759

sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

Comma 5. *In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo e previamente ammonita non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.*

Comma 7. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

L'articolo 12, commi 1-3, modificato al Senato, modifica il codice penale in materia di reato di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori, trasformando il predetto reato da contravvenzione in delitto, con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio.

Comma 1. *prevede l'inserimento nel codice penale dell'art. 570-ter, concernente il delitto di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori. In virtù del primo comma del nuovo art. 570-ter c.p. il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che non abbia iscritto il minore all'inizio dell'anno scolastico, e che, ammonito dal sindaco ai sensi dell'art. 114, comma 1, del D. Lgs. 297/1994, non prova di procurare in altro modo l'istruzione del minore, non giustifica la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione con motivi di salute o altro grave impedimento o non presenta il minore a scuola entro una settimana, è **punito con la reclusione fino a due anni.***

Comma 2. *del medesimo art. 570-ter il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione che, ammonito dal sindaco ai sensi del medesimo art. 114, comma 4, del D. Lgs. 297/1994, per assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo d'istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore, non giustifica l'assenza del minore con motivi di salute o altro grave impedimento o non presenta il minore a scuola entro una settimana, è **punito con la reclusione fino a un anno.***

Si allega **D.L. 123/2023 coordinato con l. conversione 159/2023**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Elisabetta TUNDO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 39/1993